

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante Procedura Aperta

ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.

APPALTO DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE IRRIGUO SOTTERRANEO GUÀ - BACCHIGLIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA STRUTTURALE DEL SISTEMA IRRIGUO LEB – 3° STRALCIO.

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Progetto n. 1 del 19.01.2026 questa Amministrazione ha disposto di affidare l'esecuzione di lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici).

La presente procedura, come previsto all'art. 1, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato allegato.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice Civile.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: BA01627C63

CUP: E28B22001780001

CPV: 45232151-5 Lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche

NUTS: ITH32 (Provincia di Vicenza)

Ente Appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DI II° GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO – Via Tiro a Segno n° 7 – I – 37044 Cologna Veneta – VR. Tel. 0442/410344.

e-mail: leb@consorzioleb.it - pec: info@pec.consorzioleb.it

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., è il Dott. Paolo Ambroso, Direttore Unico dell'intestato Consorzio.

Punti di contatto:

- per informazioni di carattere tecnico-progettuale ed eventuali prese visioni dei luoghi – Ufficio Tecnico del Consorzio – tel. 0442. 410344

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di approvvigionamento digitale (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <https://gare.consorzioleb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

La piattaforma di *eProcurement* "Appalti&Contratti" di Maggioli S.p.a. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Maggioli S.p.a., predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Maggioli S.p.a., come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Maggioli S.p.a. e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Maggioli S.p.a. in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento *eIDAS* - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma "Appalti&Contratti" avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o all'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma "Appalti&Contratti".

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma "Appalti&Contratti";
- utilizzo della Piattaforma "Appalti&Contratti" da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma "Appalti&Contratti".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte

per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma "Appalti&Contratti" garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma "Appalti&Contratti" è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma "Appalti&Contratti", che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma "Appalti&Contratti".

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma "Appalti&Contratti";
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - ✓ il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ✓ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - ✓ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CieID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate rivolgendosi ai contatti della Stazione appaltante di cui al punto 2) del presente Disciplinare di gara.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende il Bando di gara, il presente Disciplinare ed i relativi modelli allegati di seguito indicati:

- ❖ Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Concorrente;
- ❖ Allegato 2 - eDGUErequest (formato xlm);
- ❖ Allegato 3 - Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- ❖ Allegato 4 - Dichiarazione ai sensi art. 102;
- ❖ Allegato 5 - Lista delle lavorazioni e forniture;
- ❖ Allegato 6 - Modulo di presentazione offerta tecnica;
- ❖ Allegato 7 - Modulo di presentazione offerta economica.

Gli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo sono stati approvati con deliberazione del C.d.A. dell'Ente appaltante n. 15 del 09/03/2023 e validati in data 07/01/2026.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente link: <https://consorzioleb.it/gare>
- sulla Piattaforma, nella sezione "Procedure d'appalto e Contratti" → "Gare e procedure" al seguente link:

<https://gare.consorzioleb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" alla Sezione "Informazioni" → "Istruzioni e manuali".

Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Istruzioni e Manuali" al seguente link: https://gare.consorzioleb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

4.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **26 gennaio 2026** per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma "Appalti&Contratti" riservata alle richieste di chiarimenti denominata "riservate al concorrente", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **29 gennaio 2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma "Appalti&Contratti" nella sezione "Comunicazioni della Stazione Appaltante" del dettaglio di procedura.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

N.B. Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare di gara. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiede alla Stazione Appaltante pareri, consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma "Appalti&Contratti".

4.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma "Appalti&Contratti", la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma "Appalti&Contratti" in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO APPALTO, CONTRATTO COLLETTIVO, FINANZIAMENTO

5.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto principale dell'appalto è il completamento del ripristino della funzionalità del sistema irriguo LEB in complementarietà e sussidiarietà con gli interventi di I e II stralcio afferenti al canale irriguo Adige Guà, realizzati nell'ambito del PNRR, così come evidenziato all'art. 1, comma 2, del capitolato speciale d'appalto, al quale si rimanda per una migliore descrizione degli interventi.

5.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).

Inoltre l'appalto è altresì costituito da un unico lotto per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, l'importo dell'appalto, come riportato nel paragrafo successivo, è tale da non precludere la partecipazione di piccole e medie imprese.

5.3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Tabella

	Importo dell'appalto (art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023)	Importi in euro
1	Importo dei lavori a corpo posto a base di gara, <u>soggetti a ribasso</u>	€ 3.801.521,48
2	Costi della manodopera, <u>non soggetti a ribasso</u>	€ 1.481.978,52
3	Costi della sicurezza da PSC, <u>non soggetti a ribasso</u>	€ 116.500,00
T	Importo complessivo dei lavori in appalto (1 + 2 + 3)	€ 5.400.000,00

Gli interventi inclusi nel presente appalto a corpo riguardano tutte le opere il cui ammontare corrisponde alla base d'asta pari a **€ 5.400.000,00** (oltre IVA di Legge) di cui **€ 116.500,00** per oneri sicurezza ed **€ 1.481.978,52** per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a corpo (punto 1 Tabella), cui è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara:

- aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza (punto 3 Tabella), non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal punto 4 dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- aumentato dell'importo dei costi per la manodopera (punto 2 Tabella), non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., determinati in sede di progettazione esecutiva, si intendono fissi ed invariabili anche con riferimento a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, restando ferma per l'Appaltatore la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In conformità all'articolo 100, comma 5 del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

I costi della manodopera per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stimati in € 1.481.978,52 ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.. Esso costituisce parametro ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'articolo 110 comma 5, lett. d), del predetto D.Lgs..

5.4. CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro "Edilizia-Industria" o altro contratto collettivo indicato in offerta previa verifica dell'equivalenza delle tutele.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'articolo 110 del citato Codice.

5.5. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato da fondi propri provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori da realizzare è pari a € 5.400.000,00, di cui € 116.500,00 per oneri della sicurezza ed € 1.481.978,52 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice e della relativa Tabella A, sono le seguenti:

Categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria:

- Categoria OG 8, importo Euro 5.283.500,00, classifica V.

N.	Declaratoria	Categoria	Importo (Euro)	Classifica	% sul totale	Tipologia della categoria
1)	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	€ 5.283.500,00	V	97,84%	Categoria <u>unica</u> a qualificazione obbligatoria
2)	Oneri della sicurezza		€ 116.500,00		2,16%	
	Importo totale dei lavori comprensivo di oneri		€ 5.400.000,00		100,00%	

7. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

7.1. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile complessivo per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 790 (settecentonovanta) successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si rinvia a quanto compiutamente previsto all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad attuare le necessarie azioni correttive prescritte dal Committente nel caso in cui si rendessero necessarie per rispettare i tempi di esecuzione dei lavori in oggetto.

I lavori suddetti dovranno essere eseguiti secondo quanto indicato nel cronoprogramma e dovrà essere garantita la funzionalità del canale nella stagione irrigua.

Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili all'Appaltatore trovano applicazione le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

7.2. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. la revisione dei prezzi può essere richiesta qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto applicativo in corso. I prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

La revisione potrà essere richiesta una sola volta per ogni annualità, a partire dalla seconda.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza quanto previsto dal comma 3, lett. a) del precitato art. 60 e, nello specifico, gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

7.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice, la

stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 39 del Capitolato Speciale d'appalto.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, gli Operatori Economici di cui agli articoli 65 del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) e f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre e quali siano le consorziate esecutrici. Alle consorziate con cui il consorzio concorre è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 15 e 16 del Codice, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 68 comma 17, 18 e 20 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lettera b), c) e d) del codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, **specificando le parti e le percentuali di esecuzione** delle prestazioni che saranno svolte dai singoli componenti l'R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e il G.E.I.E.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "**FVOE**").

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di **esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'articolo 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui ai predetti articoli del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- ❖ da ciascun concorrente singolo;
- ❖ da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- ❖ dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. b) c) e d) del Codice;
- ❖ da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 65 comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- ❖ da ciascuna delle imprese retiste, ai sensi dell'articolo 65 comma 2, lett. g) del Codice;
- ❖ da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'articolo 65 comma 2, lett. h) del Codice.

9.2. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE - SELF CLEANING

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti: il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del codice l'Operatore Economico può essere **escluso** dalla partecipazione alla procedura di gara se la Stazione Appaltante ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice.

La gravità andrà valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Tale disciplina non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario, con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Infine, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 100 del Codice, nonché i requisiti previsti nei commi seguenti.

9.4. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Per l'esecuzione dei lavori, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti, di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) e comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.:

- a. **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b. **Iscrizione**, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
- c. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: **iscrizione** in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE**. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.

9.5. REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. b) e c) e comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. e dell'allegato II.12, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, attestazione, in corso di validità, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria prevalente **OG8** in classifica **V o superiore**.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2 dell'Allegato stesso.

Gli operatori economici, singoli o associati, così come indicati nell'art. 65 del Codice, possono partecipare alla procedura, nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 65, 67 e 68 del Codice.

Per i consorzi non necessari, ex art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lett. g), del Codice, per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di

affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (art. 67, comma 1, lett. b) del Codice).

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (art. 30, comma 2, Allegato II.12 al Codice).

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, Allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita in fase di partecipazione alla gara, mediante copia dell'Attestazione SOA.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, presentano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

9.6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale avverrà, ai sensi degli articoli 24 e 99 del Codice, nonché della Delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)** e la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (BDNA). Con specifico riferimento a quanto richiesto al paragrafo 9.4, lett. c), resta a carico dell'operatore economico l'integrazione, attraverso il sistema FVOE, della documentazione richiesta dalla stazione appaltante, laddove di esclusiva disponibilità dello stesso.

Tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara, inclusi gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella presente procedura di gara, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che non siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico della notizia dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla stazione appaltante. Qualora venga accertato il dolo e la colpa grave viene annotata nel Casellario informatico la sanzione interdittiva. (Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023)

I **requisiti generali e speciali** devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. *Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 8 del 20 luglio 2015; TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 8268 del 20/07/2018*).

9.7. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e) f) g) h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'articolo 68 comma 20 del Codice), **ai consorzi ordinari ed ai GEIE**, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** di cui al paragrafo 9.4 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

A **pena di esclusione**, il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 9.5 dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto.

L'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati; la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile.

Ai sensi dell'articolo 68 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 68 del codice, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Ai sensi dell'articolo 68 del Codice, a **pena di esclusione**, in caso di **R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E.**, ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire e tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Alla presente procedura si applica l'istituto della cooptazione di cui all'articolo 68 comma 12 del Codice.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice**, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, **pena l'esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

9.8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI E RETI SOGGETTO CON QUALIFICAZIONE SOA

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) c) d) del Codice, nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al precedente paragrafo 9.4 deve essere posseduto dal consorzio/rete e dai consorziati/retisti indicati come esecutori.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 e 68 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 9.5 devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65 del Codice, direttamente dal consorzio;
- b) in caso di consorzio stabile, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

10. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito, a pena **d'esclusione di entrambi i soggetti**, che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice, e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi) fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:
- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura.

- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**, fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:
 - il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.
- **In caso di avvalimento premiale**, fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:
 - il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

11. REQUISITI DI ESECUZIONE

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., l'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o

svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

12. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria, dal consorzio o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 119, comma 17 del Codice, per le prestazioni oggetto dell'appalto è vietato il subappalto a cascata, vista la loro elevata complessità e data l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere nonché dei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti, operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltatore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010.

13. SOPRALLUOGO

Eventuale sopralluogo che permetta la visione dei luoghi, potrà essere effettuato secondo il calendario prefissato dalla Stazione Appaltante e comunque entro la data del 30/01/2026, previa richiesta di appuntamento anche telefonico al numero 0442410344 - (geom. Massimiliano Bassi) con l'Ufficio Tecnico del Consorzio.

Potranno effettuare la presa visione, esclusivamente il titolare o legale rappresentante dell'impresa, il direttore tecnico ovvero altra persona dipendente della ditta o comunque titolata a rappresentarla all'esterno appositamente delegata dalla ditta concorrente.

Nel giorno della presa visione, il rappresentante dell'impresa incaricato dovrà presentarsi munito dei seguenti documenti:

- documento d'identità in corso di validità;
- se trattasi di titolare o legale rappresentante o direttore tecnico: fotocopia del certificato di iscrizione della C.C.I.A.A. o di altro documento probatorio, atti a dimostrare la carica ricoperta;
- se trattasi di altra persona dipendente della ditta: specifica delega (in originale o copia conforme all'originale), dalla quale risulti lo status di dipendente mediante indicazione del numero di matricola, rilasciata dai suddetti titolari delle ditte individuali o dai legali rappresentanti delle

società o consorzi, su carta intestata con allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti la carica ricoperta dal delegante;

- se trattasi di altro soggetto munito di procura generale o speciale: procura notarile (in originale o copia conforme all'originale) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti** non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di **consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice** il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Per la presente procedura di gara, la Stazione Appaltante, pur acquisendo i dati dei soggetti che materialmente lo eseguiranno, NON RILASCIERÀ alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori, precisamente di importo pari ad **€ 108.000.00**, fatte salve le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso da effettuarsi presso il Tesoriere del Consorzio di Bonifica di II° grado Lessinio Euganeo Berico:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A - Agenzia di Montagnana, 35044 (PD), Via Giacomo Matteotti, 28 - depositi cauzionali - IBAN IT 44 X 01030 62670 000000656562 intestato al Consorzio di Bonifica di II Grado Lessinio - Euganeo - Berico;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., da imprese bancarie o assicurative, che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, **prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia**, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

NB: si raccomanda di prendere visione del documento a presente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) **essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, oltre **da chi sottoscrive l'offerta**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*) ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;

d. Riduzione fino ad un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della garanzia con importo inferiore a quello dovuto.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, è attivata la procedura di soccorso istruttorio e la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 101 comma 1 lett. b) del Codice, a condizione che il pagamento sia avvenuto prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, **l'offerta è dichiarata inammissibile** ai sensi dell'art 1, comma 67 della Legge 266 del 23 dicembre 2005.

16. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma <https://gare.consorziobeb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 12:00 del giorno 5 febbraio 2026

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare al paragrafo 3.1.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta.

18. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio**, ai sensi dell'articolo 101 del Codice. Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile**;
- **è sanabile** la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo, garanzia provvisoria, contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione), aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e la dichiarazione dell'operatore economico sugli impegni di cui all'art. 102 del Codice.

- **è sanabile** la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nell'articolo dedicato (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.);
- **è sanabile** la mancata produzione della dichiarazione di avalimento;
- **non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica/economica e i documenti ad essa corredati.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

20. BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

La busta telematica "A – Documentazione Amministrativa" contiene la seguente documentazione:

- ❖ Domanda di partecipazione;
- ❖ eDGUE;
- ❖ Imposta di bollo;
- ❖ Garanzia provvisoria;
- ❖ Certificazioni di qualità **[Eventuale]**
- ❖ Attestazioni SOA
- ❖ Contributo ANAC;
- ❖ Documentazione in caso di soggetti plurisoggettivi o in avalimento **[Eventuale]**
- ❖ Relazione con la quale l'imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'articolo 102, comma 1, del Codice.

20.1. Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello "Domanda di partecipazione – Concorrente", allegato 1) al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vd. Punto 21.3).

La domanda dovrà essere sottoscritta, i sensi del D.lgs. 82/2005:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.) dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 5) in caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) in caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) in caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) in caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

20.2. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo. Il DGUE deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento, da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Per l'utilizzo del file riguardante il "DGUE request", allegato 2) al presente Disciplinare di gara, nella sezione "Documentazione di gara" all'interno del dettaglio di procedura della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il *file* (tasto *sx* del *mouse*) per visualizzare la pagina *web* con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio *browser* e salvare la pagina *web* completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il *file* sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al *link* di cui al paragrafo 4.1

Ai fini della compilazione e della creazione di un *DGUEResponse*, l'operatore economico dovrà effettuare l'*upload* del *DGUE Request* allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo della funzionalità messa a disposizione da Maggioli S.p.a. reperibile al presente *link*: <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>

L'operatore economico dovrà quindi eseguire le seguenti azioni:

- selezionare "Accedi al servizio di compilazione dei dati";
- selezionare l'opzione "sono un operatore economico";
- selezionare l'opzione "Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request";
- importare il *DGUERequest* allegato al presente disciplinare di gara in formato *xlm*;
- compilare il DGUE caricato inserendo i dati necessari;
- selezionare, concluse le operazioni di inserimento dei dati, l'opzione "Quadro generale" e quindi selezionare l'opzione "scaricare nel formato" e scaricare il documento in formato *xml*;
- sottoscrivere digitalmente e inserire il *DGUEResponse* in formato *XLM* unitamente alla versione in formato PDF sottoscritta digitalmente sulla Piattaforma nell'apposito *box* previsto.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell' eDGUE l'operatore economico può consultare le istruzioni al presente *link*: <https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-per-la-compilazione-del-modello-di-formulario-di-documento-di-gara-unico>

20.3. Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolari n. 96/E del 2013 e n. 22 del 2023), ogni concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello F24 Elide dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari o contratti di rete o GEIE già costituiti, dalla mandataria; da ogni operatore economico facente parte se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

20.4. Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Consorzio di Bonifica di II° grado Lessinio Euganeo Berico.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa. Si veda quanto indicato al paragrafo 14.

20.5. [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., presentano copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie certificazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

20.6. Attestazioni SOA

Copia delle attestazioni, in corso di validità, rilasciata da una SOA.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie attestazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento di tali attestazioni.

20.7. Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC. Si veda quanto indicato al paragrafo 15.

20.8. [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della tipologia dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto

designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta della tipologia dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- la tipologia dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la tipologia dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la tipologia dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle tipologie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le tipologie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. f) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

20.9. Relazione con la quale l'imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all'articolo 102, comma 1, del Codice. (utilizzare allegato 4).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 102, co. 2 D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. l'operatore economico è tenuto ad indicare nell'offerta le modalità con cui saranno adempiuti gli impegni indicati, i quali saranno sottoposti a verifica da parte della Stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario.

La relazione di cui al presente punto 20.9.), mediante l'utilizzo del precitato allegato 4, dovrà essere presentata in sede di gara:

- da ciascun concorrente singolo;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio, o contratto di rete o GEIE, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio/contratto di rete/GEIE.

21.**BUSTA TELEMATICA TECNICA**

In tale busta il concorrente dovrà inserire l'“**Offerta Tecnica**”, che dovrà contenere, a pena di esclusione, il Modulo di presentazione (allegato 6) nonché la Relazione, quest'ultima redatta in maniera tale da esplicitare ed illustrare compiutamente le proposte e soluzioni tecniche migliorative nell'ambito dei criteri e degli elementi di valutazione sotto individuati.

L'offerta tecnica e l'allegata Relazione sono firmate secondo le modalità previste al precedente paragrafo 20.1.

Ciascuna proposta o soluzione tecnica potrà essere formulata una sola volta, con riferimento ad uno specifico elemento di valutazione. Qualora la stessa ricorra anche in altri elementi di valutazione non sarà esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Detta relazione potrà e, se necessario, dovrà essere corredata di tutti gli elementi necessari documentali (elaborati grafici, analisi tecniche, indagini, studi, e quant'altro necessario), al fine di consentire alla Commissione la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative, e svilupparsi mantenendo lo stesso ordine dei punti B1.a), B1.b), B1.c) - B2.a), sotto specificati.

La procedura prevede che vengano presentate in offerta soluzioni progettuali integrative o caratteristiche tecniche migliorative rispetto al Progetto Esecutivo posto a base di gara, ossia, soluzioni per l'opera che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato e coerenti con i requisiti minimi stabiliti in fase di progettazione esecutiva.

Le proposte progettuali dovranno essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto e nel Capitolato speciale d'appalto, e non potranno in nessun caso stravolgere le finalità del progetto posto a base di gara, dovendo necessariamente essere coerenti e integrabili con i requisiti minimi stabiliti in fase di progettazione esecutiva, né richiedere nuove ed ulteriori autorizzazioni da parte dell'Autorità/Organismi competenti.

Le proposte progettuali dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e non dovranno comportare nessun aggravio di costi, né direttamente né in modo indotto, per la Stazione appaltante.

Gli impegni e le proposte migliorative formulate nella relazione sono inderogabili e costituiscono, per la Ditta, vincolo negoziale a tutti gli effetti di legge, con obbligo di ottemperarvi ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di contratti e appalti pubblici.

Le proposte del concorrente, per ciascun elemento oggetto di miglioria di cui alla seguente tabella, dovranno essere chiare, univoche e motivate. Non potranno essere presentate, pena la non valutazione, soluzioni alternative per uno stesso elemento di cui alla predetta tabella "Elementi di natura qualitativa". Gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del progetto posto a base di gara essi si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo stesso progetto.

Il Modulo di presentazione Offerta Tecnica e l'allegata Relazione devono essere espressi e sottoscritti anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento il Modulo di presentazione Offerta Tecnica e l'allegata Relazione devono essere espressi e sottoscritti solo dall'impresa concorrente.

La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente.

Elementi di natura qualitativa:

Elementi di natura qualitativa	Punteggio massimo attribuibile
CRITERI	Max 80 punti
B1) Implementazione delle funzionalità e della gestione dell'opera	

B1.a) Soluzioni tecniche finalizzate allo sviluppo del sistema di telecontrollo e telecomando consortile.	20	
B1.b) Soluzioni tecniche finalizzate al miglioramento funzionale dei manufatti di regolazione idraulica	20	
B1. c) Soluzioni tecniche finalizzate alla minimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione per l'esercizio opere.	30	
B2) Gestione e organizzazione del cantiere		
B2.a) Approntamenti per l'organizzazione delle lavorazioni, dei flussi e la gestione delle interferenze.	10	
Elementi di natura quantitativa	Max 80 punti	
C) Ribasso sul prezzo	Max 20 punti	
	Totale 100 punti	

B1.a) = Soluzioni tecniche finalizzate allo sviluppo del sistema di telecontrollo e telecomando consortile (max 20 punti).

Saranno oggetto di valutazione le soluzioni progettuali volte all'implementazione ed efficientamento del sistema di telecontrollo e telecomando consortile finalizzato al monitoraggio dei parametri idraulici e idrologici in funzione anche dell'attività svolta dell'Unità tecnico-scientifica del Consorzio attraverso il Centro di Sperimentazione per l'Innovazione Irrigua (Ce.Sp.I.I.).

B1.b) = Soluzioni tecniche finalizzate al miglioramento funzionale dei manufatti di regolazione idraulica (max 20 punti).

Saranno oggetto di valutazione le soluzioni progettuali integrative e migliorative rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo posto a base di gara, che contengano migliorie sotto il profilo dell'adeguamento e messa in sicurezza dei manufatti irrigui afferenti il sistema irriguo LEB.

B1. c) = Soluzioni tecniche finalizzate alla minimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione per l'esercizio opere (max 30 punti).

Saranno oggetto di valutazione le soluzioni tecniche che consentano la minimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria derivanti dall'esercizio delle opere.

B2.a) = Soluzioni tecniche finalizzate agli approntamenti per l'organizzazione delle lavorazioni, dei flussi e la gestione delle interferenze. (max 10 punti).

Saranno oggetto di valutazione le soluzioni tecniche che il concorrente proporrà, nell'ambito sia del cantiere di area vasta sia del cantiere di opere puntuali, relativamente alla gestione del deposito, della movimentazione di materiali e mezzi, all'organizzazione delle varie fasi realizzative in relazione all'ubicazione delle opere e alla periodica disponibilità delle stesse, nonché alla necessità di arrecare il minor disagio possibile alla circolazione stradale e alla gestione delle conseguenti interferenze anche in prossimità di aree ad uso promiscuo con soggetti terzi.

Si precisa, inoltre, che:

- il concorrente ha la facoltà di non produrre documentazione per uno o più elementi di valutazione, tale circostanza non costituisce causa di esclusione;
- al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta;
- dovrà eventualmente dichiarare nell'allegato 1), ai sensi dell'art. 35, comma 4 lett. a), del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica. Il soggetto concorrente è tenuto infatti, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

A tal proposito si chiarisce che segreti tecnici, industriali o commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. La Stazione appaltante, in ogni caso, procederà comunque a valutare l'esistenza dei segreti indicati dall'operatore economico nonché l'effettiva opponibilità alle richieste di accesso avanzate dagli altri concorrenti, alla luce della recente normativa in materia e della recente giurisprudenza;

- l'offerta migliorativa non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- l'offerta migliorativa non comporta e non può comportare alcun onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- l'offerta migliorativa non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- ogni soluzione e/o miglioria proposta in risposta ai criteri di valutazione sarà a totale carico dell'offerente e dunque ricompreso nel corrispettivo.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente.

L'offerta tecnica, oltre al Modulo di presentazione Offerta Tecnica e l'allegata Relazione, potrà contenere facoltativamente, il modulo allegato 3) **Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)**.

L'operatore economico allega il contratto di avvalimento ai fini del miglioramento dell'offerta che dovrà contenere l'indicazione chiara e precisa dei requisiti che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente per l'ottenimento di un punteggio più elevato in sede di valutazione dell'offerta.

22. BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

In tale busta il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione:

❖ ***“Lista delle lavorazioni e forniture”***

Il concorrente dovrà compilare il modello **Allegato 5) “Lista delle lavorazioni e forniture”**.

La lista si compone di otto colonne. Nella prima colonna è riportato il codice delle descrizioni, nella seconda colonna non è riportata alcuna indicazione, nella terza colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella quarta colonna le unità di misura e nella quinta colonna le quantità.

I concorrenti riporteranno, nella sesta e nella settima colonna, i prezzi unitari offerti rispettivamente in cifre e in lettere per ogni lavorazione e fornitura. Mentre nell'ottava colonna i predetti concorrenti riporteranno i relativi importi totali per ogni lavorazione e fornitura.

Si precisa che i prezzi unitari devono essere espressi interamente in lettere anche nella eventuale parte decimale (indicando al massimo tre cifre decimali). In caso di cifre decimali superiori, il valore sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale.

❖ **“Offerta Economica” - modello *Allegato 7***, che dovrà contenere, a pena di esclusione:

- il prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere;
- i costi della manodopera che si stimano per la realizzazione dei lavori;
- l'indicazione dell'ammontare dei propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 comma 9 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., stimati per l'esecuzione dell'appalto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara*).

N.B. La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. A tal fine l'operatore economico dovrà allegare nella busta telematica dell'offerta economica un'apposita dichiarazione contenente adeguate spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta suddetta al fine di poter effettuare un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa.

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. f) del Codice non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

La *Lista delle lavorazioni e forniture* e l'*Offerta Economica*, a **pena di esclusione**, devono essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura munita di dichiarazione di autenticità firmata digitalmente; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti devono essere firmati digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

In caso di discordanza tra il ribasso riportato nella *“Lista delle lavorazioni e forniture”* e quello riportato nel separato modulo *“Offerta economica”*, verrà preso in considerazione il ribasso riportato nel predetto modulo *“Offerta economica”* e, tra i dati in esso forniti, il ribasso percentuale indicato in lettere.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale; in caso di cifre decimali inferiori a tre, quelle mancanti saranno assunte pari a 0 (zero).

La Lista delle lavorazioni e forniture e l'offerta economica sono firmate secondo le modalità previste al precedente paragrafo 20.1.

La Lista delle lavorazioni e forniture e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la *Lista delle lavorazioni e forniture* e l'*Offerta Economica* devono essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa concorrente.

Nella busta economica - oltre alla precitata documentazione - non deve essere inserito alcun altro documento.

La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente.

NB:

L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare le offerte e conseguentemente di partecipare alla gara.

Il mancato caricamento a sistema o la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente Disciplinare di gara, anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti, comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Precisazioni relative alla "*Lista delle lavorazioni e forniture*".

La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "*Lista delle lavorazioni e forniture*" presentata dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari offerti espressi in lettere, e correggendo, ove si riscontrino meri errori di calcolo, la somma dei medesimi.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture, sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..
- Il punteggio massimo complessivo che potrà essere attribuito è pari a 100 punti, risultanti dalla sommatoria tra il punteggio massimo conseguibile per l'offerta tecnica (punti 80) ed il punteggio massimo conseguibile per l'offerta economica (punti 20), in relazione agli elementi di valutazione specificati al paragrafo 21 del presente Disciplinare di gara.
- L'aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che otterrà il punteggio totale (offerta tecnica più offerta economica) più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra.
- Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che dovessero offrire prezzi superiori alla base d'asta.
- Si precisa che qualora sia presente una sola offerta valida, a questa verrà attribuito punteggio massimo sia economico che tecnico.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

23.1. Valutazione offerta tecnica (qualità)

La Commissione, dopo aver accertato la presenza del Modulo di presentazione di cui all'allegato 6) e dell'Offerta tecnica, delle caratteristiche e dei requisiti minimi prescritti, procederà alla valutazione della relativa documentazione presentata, conformemente alle disposizioni del presente Disciplinare, per l'attribuzione del punteggio tecnico.

A ciascun elemento di valutazione, di cui al paragrafo 21 del presente Disciplinare di gara, è attribuito un peso massimo. L'attribuzione del punteggio si basa sul confronto a coppie – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V.

23.2. Confronto a coppie

Gli elementi di valutazione di natura qualitativa saranno valutati singolarmente mediante “**confronto a coppie**” attraverso il quale ciascun commissario confronterà l'offerta di ogni concorrente con tutte le altre, sempre con riferimento al solo criterio in esame, indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 0 e 6 (0 – assente/irrelevante; 1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N-1							

Al termine dei confronti si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” in coefficienti variabili tra zero ed uno: al concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata verrà attribuito punteggio pari ad 1, agli altri concorrenti un punteggio direttamente proporzionale, arrotondato alla seconda cifra decimale applicando la “regola di arrotondamento” di seguito descritta.

Regola di arrotondamento al secondo decimale: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

23.3. Eventuale attribuzione punteggio tecnico discrezionale

Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 3, la Commissione Giudicatrice utilizzerà il seguente metodo: definizione all'unanimità del coefficiente di qualità da attribuire ad ogni criterio, per ogni offerta: a ciascun criterio qualitativo la Commissione, unitariamente e nel suo complesso, attribuirà un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1. Il coefficiente viene espresso con apprezzamento sino al terzo decimale.

Riparametrazione. Qualora per ciascun criterio o sub-criterio nessun offerente abbia acquisito il massimo punteggio, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a riparametrare i valori dei singoli coefficienti attribuiti dalla Commissione: si assegnerà punteggio pari ad 1 al valore più alto attribuito dalla Commissione e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte. Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

Arrotondamento. I valori ottenuti saranno arrotondati al secondo decimale applicando la "regola di arrotondamento" sopra descritta.

Si precisa che se per una caratteristica la Commissione attribuisce punteggio uguale, diverso da zero, a tutti i concorrenti, allora a tutti i concorrenti verrà attribuito punteggio 1 con riferimento a quella caratteristica. Qualora a tutti i concorrenti i commissari ritengano di attribuire punteggio pari a zero per quella caratteristica, a tutti verrà attribuito punteggio pari a zero sempre con riferimento a quella caratteristica.

23.4. Punteggio tecnico definitivo

Il punteggio tecnico ottenuto dall'Impresa i-esima per la caratteristica j (indicato con $PT_{i,j}$), sarà dato dal prodotto dal coefficiente risultante dalle operazioni sopra indicate (riparametrato ad 1 ed arrotondato alla seconda cifra decimale) moltiplicato per il peso dato al criterio in esame (rif. metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1):

$$PT_{i,j} = CT_{i,j} \times peso_j$$

dove

$PT_{i,j}$ = punteggio tecnico ottenuto dall'Impresa i-esima per la caratteristica j

$CT_{i,j}$ = punteggio, compreso tra 0 ed 1, assegnato dalla Commissione, riparametrato ed arrotondato

$peso_j$ = peso massimo previsto per il criterio j

Il punteggio tecnico per l'Impresa i-esima (PT_i) sarà dato dalla somma dei punteggi tecnici calcolati per ogni criterio j.

$$PT_i = \sum PT_{i,j} \text{ per ogni } j$$

Riparametrazione punteggio tecnico

Verranno attribuiti 80 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto. Le altre offerte saranno ricalcolate proporzionalmente

$$rPT_i = (PT_i / PT_{max}) \times 80$$

dove:

rPT_i = punteggio tecnico del concorrente i-esimo riparametrato

PT_i = punteggio, del concorrente i-esimo, risultante dalla attribuzione dei punteggi tecnici

PT_{max} = punteggio tecnico più elevato tra tutti i concorrenti ottenuto tramite l'attribuzione dei punteggi tecnici.

Ne consegue che al concorrente che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto verranno assegnati 80 punti e agli altri concorrenti verranno assegnati punti in diretta proporzione.

Si specifica che il punteggio rPT_i così ottenuto sarà arrotondato alla seconda cifra decimale secondo la "regola di arrotondamento" prima esposta.

$$PT_{def\ i-esimo} = \text{arrotondamento}(rPT_i)$$

23.5. Valutazione dell'offerta economica (pe)

Per il calcolo del punteggio economico verrà utilizzata la seguente formula proposta nelle linee guida ANAC n.2 al paragrafo IV:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{\max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,3$

24. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio definitivo attribuito al concorrente sarà dato dalla somma del punteggio tecnico e da quello economico, entrambi arrotondati alla seconda cifra decimale.

$$P \text{ def i-esimo} = PT_{\text{def i-esimo}} + PE_{\text{def i-esimo}}$$

25.COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., la Commissione giudicatrice per l'esame e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, anche in esito alla procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta.

La composizione di detta Commissione e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

26.MODALITA' DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno **10/02/2026, alle ore 9:00**, in seduta pubblica, presso la sede legale del Consorzio (in Via Tiro a Segno n° 7 - 37044 Cologna Veneta – VR), salvo eventuali variazioni del giorno o dell'orario, che saranno comunicati a tutti i concorrenti partecipanti tramite il Portale appalti.

Gli Operatori Economici potranno assistere alle sedute di gara effettuando l'accesso alla piattaforma telematica "Appalti & Contratti " con le proprie credenziali, seguendo le indicazioni del manuale operativo "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" pubblicato sul Portale appalti del Consorzio.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

La data e l'ora dello svolgimento delle ulteriori sedute di gara oltre a quella iniziale (10/02/2026), più di una se necessario, o eventuali variazioni del luogo, del giorno o dell'orario delle stesse, saranno comunicate ai

concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni.

27. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP - anche coadiuvato da funzionario preposto - procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.

28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche, ammesse all'esito della verifica di cui al punto 27 che precede, e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 23.4.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche ammesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);

- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

La Commissione si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., la Commissione richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

31.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., procederà all'aggiudicazione la quale, immediatamente vincolante per l'offerente, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, la Stazione appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dall'aggiudicazione. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la Stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa

essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

La stipula del contratto avrà luogo, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 18, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione - salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario - e non prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., il contratto è redatto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante consorziale e stipulato in forma elettronica.

E' pertanto richiesto che il legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero la persona da lui delegata, sia munita di dispositivo per la firma digitale o qualificata.

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2, secondo capoverso, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

32.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche mediante strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

33.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: https://consorzioleb.it/wp-content/uploads/2023/05/5_Il-codice-di-comportamento-LEB_Definitivo.pdf

34.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte. Trascorsi i 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., si procederà all'ostensione delle offerte secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 del citato articolo.

35. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con la partecipazione al presente appalto l'operatore economico si impegna ad accettare il Protocollo Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9/10/2025 con le Prefetture della Regione del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo la Stazione appaltante vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

36.INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di

tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare\Responsabile del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica di II° grado Lessinio Euganeo Berico c.f. 80015510235 con sede legale in Tiro a Segno n° 7, Cologna Veneta – VR.

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile alla Sezione "Amministrazione trasparente" → "Altri contenuti - Dati ulteriori" del Sito Internet del Consorzio al link: <https://consorzioleb.it/amministrazione-trasparente/>

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

37.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii..

38.PUBBLICAZIONE

Il presente Disciplinare viene pubblicato in versione integrale:

- nel Portale Appalti della Stazione appaltante, accessibile dal sito internet <https://gare.consorzioleb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> - *Procedure d'appalto e contratti – Gare e procedure*;
- nel sito internet della Stazione appaltante all'indirizzo: <https://consorzioleb.it/> – Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti.

e per estratto:

- nella Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, che attua le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023.

Cologna Veneta, 20/01/2026

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Paolo Ambroso)
[Firmato digitalmente]